



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 202 della seduta del 28/05/2018.**

**Oggetto: METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA SOVRACOMPENSAZIONE DA APPLICARE ALLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE**

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** f.to Ing. Roberto Musmanno

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (*timbro e firma*) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** f.to Ing. Luigi Giuseppe Zinno

**Dirigente/i Settore/i:** f.to Ing. Giuseppe Iritano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

\_\_\_\_\_ *timbro e firma* f.to dott. Filippo De Cello

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Visti gli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e la normativa statale di riferimento,

Considerato che è opportuno che la Regione Calabria, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), dia attuazione, attraverso disposizioni, regolamentari e amministrative, a quanto previsto

- nel Protocollo (n. 26) del TFUE, nel Regolamento (UE) 360/2012 e secondo le disposizioni di cui alla «Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale» – notificata con il numero C(2011) 9380 – (2012/21/UE);
- nella «Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale» – (2012/C 8/02) e
- nella comunicazione della Commissione «Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)» – (2012/C 8/03).

Considerato che nell'ambito del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica e sociale, gli alloggi sociali sono destinati all'erogazione di un servizio d'interesse economico generale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

Considerato che nel rispetto della disciplina europea in materia degli aiuti di Stato, la concessione di eventuali contributi agli operatori pubblici e privati sotto forma di compensazione è effettuata nel limite di quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole.

Tenuto conto che, in conformità con quanto alla Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 (2012/21/UE), è necessario stabilire i parametri per il calcolo della compensazione, la cui misura è determinata tenendo conto dei costi connessi alla costruzione e gestione degli alloggi sociali, nonché alla realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione degli alloggi sociali esistenti,

Considerato che è altresì necessario disciplinare i criteri e le modalità generali per l'erogazione dei contributi, per la verifica del rispetto dei limiti previsti, nonché i casi e le modalità per la revisione e restituzione della sovracompensazione.

**VISTO il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:**

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02), che chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, come ad esempio i concetti di aiuto, di servizio di interesse economico generale, di attività economica;
- La Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate

imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;

- La Comunicazione della Commissione “Disciplina dell’Unione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico” (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;

CONSIDERATO che la Decisione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG sono compatibili con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica;

PRESO ATTO che l'articolo 2 della Decisione cita esplicitamente l'edilizia sociale come categoria di applicazione;

RICHIAMATA la definizione di “alloggio sociale” riportata nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”;

CONSIDERATO che l'articolo 4 della Decisione stabilisce che la gestione del SIEG è affidata all’impresa mediante uno o più atti che devono obbligatoriamente stabilire, tra le altre cose:

- la descrizione del sistema di compensazione;
- i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni;

PRESO ATTO che, in base all’articolo 5 della Decisione, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire il costo netto determinato dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole, calcolato sulla base del tasso di remunerazione del capitale o di altro indicatore attestante che l'utile non ecceda il livello che un’impresa esigerebbe nel valutare se prestare o meno il servizio;

PRESO ATTO che l’articolo 6 della Decisione stabilisce che gli Stati Membri controllino che le imprese non ricevano una sovracompensazione, effettuando verifiche periodiche almeno ogni tre anni nel corso del periodo di incarico e al termine di tale periodo;

CONSIDERATO necessario dotarsi di un quadro unitario e condiviso relativo alla metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia Sociale che tenga opportunamente conto delle caratteristiche dei soggetti attuatori di tali interventi (Allegato A);

RITENUTO, al fine di individuare la migliore modalità di calcolo del “margine di utile ragionevole”, di prevedere due modelli di valutazione della sovracompensazione differenti:

- Interventi attuati da soggetti di natura privata, cui applicare la Metodologia di valutazione della sovracompensazione basata sull’utilizzo del tasso di rendimento del capitale (TIR) attraverso il modello di Piano Economico Finanziario allegato alla presente DGR (Allegato A1);

- Interventi attuati da soggetti pubblici (Aziende Calabresi di Edilizia Residenziale e Comuni) per i quali si ritiene opportuno ricorrere ad indicatori diversi dal tasso interno di rendimento del capitale (Allegati A2 e A3);

RITENUTO, che il modello predisposto fornisce le necessarie indicazioni ai fini del rispetto delle disposizioni D.M. 5 agosto 1994 "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";

RITENUTO che tutte le Convenzioni attuative ad oggi in vigore rimangono integralmente valide ed efficaci;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

**per le ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:**

- 1) di approvare l'allegato A "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia Sociale", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che include:
  - la descrizione del sistema di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;
  - i parametri e gli strumenti per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, comprensiva del margine di del ragionevole, ivi compresi l'allegato A1 "Modello di Piano Economico Finanziario" e gli allegati A2 "Modello per la determinazione del parametro 'Redditività dell'Attivo' per ATERP" e A3 "Modello per la determinazione del parametro 'Redditività dell'Attivo' per i Comuni calabresi", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  - le disposizioni intese a prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni;
- 2) che, relativamente a tutti i programmi d'intervento da programmare e finanziare, sono applicate integralmente le disposizioni contenute negli allegati A, A1, A2 e A3;
- 3) di dare mandato al Dipartimento Infrastrutture ad aggiornare con decreto le disposizioni relative ai "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata";
- 4) di dare mandato al Dipartimento infrastrutture per l'istruttoria necessaria alla definizione del parametro di riferimento per la verifica della sovracompensazione nel caso di interventi realizzati e gestiti da soggetti pubblici, che sarà approvato con successivo provvedimento della giunta regionale
- 5) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**F.to            IL SEGRETARIO GENERALE**

**F.to    IL PRESIDENTE**